

Regolamento per la disciplina delle attività editoriali dell'Ateneo

Art. 1 Generalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di realizzazione delle attività editoriali dell'Ateneo, in modo da garantire:

- a) la pubblicazione dei lavori;
- b) il libero accesso alle pubblicazioni;
- c) la certificazione della scientificità delle iniziative editoriali.

2. L'Università degli Studi Roma Tre opera svolgendo funzioni editoriali e contraddistingue le proprie pubblicazioni, edite prioritariamente in modalità *on line*, con il marchio e il logo di "Roma TrE-Press".

Art. 2 Iniziative editoriali delle strutture dell'Ateneo

1. Ciascun dipartimento disciplina le proprie attività editoriali con un apposito regolamento, adottato dal consiglio del dipartimento e trasmesso al dirigente dell'area affari generali per il procedimento di approvazione da parte degli organi collegiali di governo dell'ateneo.

2. Si intendono quali iniziative editoriali del dipartimento, nelle forme di monografie, miscellanee, riviste e relativi articoli, collane e altri prodotti scientifici, quelle i cui autori o curatori appartengono al personale del dipartimento o contribuiscono alle attività scientifiche della struttura in qualità di titolari di assegno di ricerca o di borsa di studio, nonché in qualità di iscritti a corsi di dottorato di ricerca o ad altro corso di studio del dipartimento, nonché in qualità di professori o ricercatori visitatori o di collaboratori ad altro titolo alle attività scientifiche e didattiche del dipartimento. I regolamenti di cui al comma 1 possono estendere anche ad altri studiosi la possibilità di pubblicazione nelle collane del dipartimento, purché nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 3 e comunque con il cofinanziamento da parte loro dei costi di pubblicazione e distribuzione, nella percentuale indicata dagli stessi regolamenti.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

- a) le modalità di valutazione della qualità dei lavori da ammettere alla pubblicazione e di rilascio della relativa autorizzazione;

b) per ciascuna iniziativa editoriale in forma di pubblicazione periodica, l'individuazione di:

1. il direttore (o direttore responsabile ove previsto dalla legge) ed eventualmente un comitato editoriale;
2. un comitato scientifico;
3. apposite procedure di referaggio dei lavori da pubblicare;

c) le modalità di stanziamento delle eventuali risorse finanziarie, a valere sul *budget* del dipartimento e con l'eventuale cofinanziamento degli autori, necessarie alla pubblicazione dei prodotti editoriali e all'eventuale realizzazione e distribuzione di copie in formato cartaceo, sulla base del preventivo di cui all'art. 4, comma 2.

4. Per le iniziative editoriali promosse dai centri di ricerca interdipartimentali, il regolamento di cui al presente articolo è adottato dal consiglio del dipartimento che svolge la funzione di sede amministrativa del centro, su proposta del consiglio del centro interdipartimentale.

5. Le iniziative editoriali dei centri di eccellenza dell'Ateneo sono disciplinate dai precedenti commi 1-3, in quanto compatibili.

6. Nel caso di prodotti editoriali i cui autori o curatori appartengano a diversi dipartimenti, i medesimi autori e curatori individuano di comune intesa la struttura dipartimentale cui affidare la realizzazione dell'iniziativa editoriale, dandone contestualmente comunicazione ai direttori dei rispettivi dipartimenti.

7. Ottenuta l'autorizzazione alla pubblicazione del prodotto editoriale da parte dell'organo competente, la struttura interessata ne dà comunicazione alla Fondazione Università degli Studi Roma Tre-*Education* per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.

Art. 3 Iniziative editoriali dell'Ateneo

1. Si configurano come iniziative editoriali dell'Ateneo quelle deliberate dagli organi centrali per interessi di comunicazione strategica e/o di respiro istituzionale.

2. Per ciascuna iniziativa editoriale di Ateneo è istituito un apposito comitato editoriale.

3. Nell'adozione della delibera di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione provvede allo stanziamento delle eventuali risorse finanziarie, a valere sul *budget* dell'amministrazione, necessarie alla pubblicazione del prodotto editoriale e all'eventuale

realizzazione e distribuzione di copie in formato cartaceo, sulla base del preventivo di cui all'art. 4, comma 2.

4. Ottenuta l'autorizzazione alla pubblicazione del prodotto editoriale da parte degli organi di governo dell'Ateneo, l'ufficio competente ne dà comunicazione alla Fondazione Università degli Studi Roma Tre-*Education* per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4.

Art. 4 Funzioni della Fondazione Università degli Studi Roma Tre-*Education*

1. La Fondazione, coerentemente con le norme previste dal proprio statuto e con gli accordi stipulati con l'Ateneo, svolge le funzioni di supporto all'attività editoriale dell'Ateneo indicate nei commi seguenti.

2. La Fondazione sottopone alla struttura promotrice dell'iniziativa editoriale, previa richiesta di quest'ultima, un preventivo delle spese necessarie per la composizione, l'impaginazione e l'impostazione grafica del prodotto editoriale, nonché, se prevista, per la realizzazione e la distribuzione di copie in formato cartaceo.

3. La Fondazione definisce i requisiti grafico-editoriali e tecnico-informatici che ciascun prodotto editoriale deve possedere al fine della pubblicazione *on line* e, a tal fine, predispone appositi disciplinari o manuali, da mettere a disposizione delle strutture dell'Ateneo.

4. Per ciascun prodotto editoriale la Fondazione, d'intesa con l'autore/gli autori o con il curatore/i curatori o, in caso di pubblicazioni periodiche, con il direttore (o direttore responsabile, ove esistente):

- a) predispone la linea grafico-editoriale e la composizione/impaginazione, con le eventuali applicazioni multimediali;
- b) definisce la tempistica della produzione.

5. Inoltre la Fondazione, per ciascun prodotto editoriale:

- a) provvede all'attribuzione dell'ISBN/ISSN;
- b) pubblica il prodotto editoriale nella piattaforma *open access* dell'Ateneo;
- c) dà conto della fruizione delle pubblicazioni *on line*;
- d) facilita le procedure per l'eventuale *print on demand*;
- e) provvede all'eventuale realizzazione e distribuzione di copie in formato cartaceo.

6. La collaborazione tra la struttura promotrice dell'iniziativa editoriale e la Fondazione, al fine della pubblicazione del prodotto, è formalizzata attraverso la stipula di un apposito accordo scritto.

7. Nell'accordo di cui al comma 6 sono precisate le risorse finanziarie che la struttura verserà alla Fondazione per la pubblicazione del prodotto editoriale, sulla base del preventivo di cui al comma 2 e degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) e all'articolo 3, comma 3.

8. Al fine di assicurare le migliori stampa e/o distribuzione in formato cartaceo dei volumi e dei periodici pubblicati dai dipartimenti la Fondazione, d'accordo con gli stessi dipartimenti, può stipulare specifiche convenzioni con editori esterni, fatti salvi i diritti d'autore.

Art. 5 Norme comuni

1. Per tutte le proprie pubblicazioni *on line* l'Ateneo, anche per il tramite della Fondazione, assicurerà con gli strumenti più idonei:

- a) il riconoscimento della paternità dell'opera d'ingegno in capo all'autore/agli autori;
- b) l'uso non commerciale;
- c) il divieto di utilizzare l'opera per eventuali opere derivate che inglobino in tutto o in parte l'opera originaria.